

**DELIBERA N. 454/22/CONS**

**NUOVE TARIFFE BASE RIGUARDANTI GLI INVII A MEZZO POSTA DEI  
PRODOTTI EDITORIALI RIENTRANTI NEL SERVIZIO UNIVERSALE**

**L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 21 dicembre 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’art. 21 che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata “Autorità” o “AGCOM”) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”, così come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, che ha recepito la direttiva 2008/6/CE e, in particolare:

- l’articolo 1, comma 2, lettera f), che definisce come invio postale “*l’invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale*”;

- l’articolo 3, comma 2, lettera a), che prevede che il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende: “*la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg*”;

- l'articolo 13, comma 2, in forza del quale *“le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'Autorità di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003”*;

- l'articolo 13, comma 3, ove si dispone che *“le tariffe di cui al comma 2 sono fissate nel rispetto dei seguenti criteri: a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti; b) essere correlati ai costi; c) essere fissate ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero territorio nazionale; d) non escludere la facoltà del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali; e) essere trasparenti e non discriminatorie”*;

- l'articolo 13, comma 3-bis, ove si stabilisce che *“qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili”*;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;

VISTO il decreto 13 novembre 2002 del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante *“Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*;

VISTO il decreto 13 novembre 2002 del Ministero delle comunicazioni, recante *“Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria no profit”*;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.46, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali”*;

VISTO il decreto 1° febbraio 2005 del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante *“Tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali”*;

VISTO il decreto 30 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante *“Tariffe postali agevolate per l'editoria”*;

VISTO il decreto 21 ottobre 2010 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze recante *“Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all’art. 1 comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2004, n. 46”*;

VISTO l’art. 21 comma 3, il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che estende l’applicazione delle tariffe per le spedizioni postali individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010 *“anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) individuate dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d’arma e combattentistiche”*;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”* e, in particolare, l’art. 5-bis, che prevede possa essere applicato alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche (anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d’arma e combattentistiche) il medesimo trattamento tariffario previsto a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante *“Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria ‘no profit’*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”*;

VISTA la legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative”*;

VISTA la legge del 28 febbraio 2020, n. 8, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*;

VISTA la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTA la delibera n. 266/18/CONS, del 6 giugno 2018, recante “*Nuove tariffe base dei servizi postali universali per l'editoria*”, come modificata dalla delibera n. 453/18/CONS, del 18 settembre 2018;

VISTA la delibera n. 171/22/CONS, del 30 maggio 2022, recante “*Analisi del mercato dei servizi di consegna della corrispondenza - Valutazione del livello di concorrenza e definizione dei rimedi regolamentari. Determinazione delle tariffe massime dei servizi postali universali*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la nota di Poste Italiane del 2 agosto 2022, con la quale la Società ha richiesto l'aumento delle tariffe base per i servizi postali universali per l'editoria e, in particolare, l'annesso documento “*Relazione sulla proposta di Manovra Tariffaria servizi postali universali per l'editoria*” e l'allegato 2 “*Tariffe*”;

VISTI gli ulteriori elementi informativi e le precisazioni fornite da Poste Italiane, in data 20 ottobre 2022;

CONSIDERATO il rilevante aumento dei costi sottesi ai prodotti postali, ivi incluso il segmento delle spedizioni editoriali, già acclarato con l'approvazione della manovra tariffaria ai sensi della citata delibera n. 171/22/CONS;

VISTA la delibera n. 390/22/CONS, del 10 novembre 2022, recante “*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica per la determinazione delle nuove tariffe base riguardanti i servizi postali universali per l'editoria*”;

TENUTO CONTO che nel periodo che intercorre dal luglio 2018 ad oggi, le tariffe dei prodotti editoriali sono rimaste invariate mentre da gennaio 2018 la tariffa del prodotto Posta Ordinaria ha subito un incremento del 26,3% e gli indici dei prezzi al consumo (indici FOI<sup>1</sup> e NIC<sup>2</sup>) hanno registrato una variazione superiore al 10 per cento;

RITENUTO che la manovra tariffaria proposta da Poste Italiane per l'anno 2022, che prevede una variazione in aumento delle tariffe base per la spedizione dei prodotti editoriali pari al 10%, sia giustificata dall'aumento dei costi;

TENUTO CONTO, per quanto concerne la proposta di aumentare le tariffe per gli anni successivi al 2022, che le previsioni sul tasso di inflazione atteso nei prossimi anni<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

<sup>2</sup> Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività

<sup>3</sup> <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2022-indagine-inflazione/09/index.html?dotcache=refresh>

riportano valori intorno al 5% l'anno<sup>4</sup> - quindi superiori all'aumento del 4% l'anno proposto da PI, si ritiene che la variazione in aumento delle tariffe per gli anni 2024, 2025 e 2026 sia oggettivamente giustificata e non sproporzionata, salvo eventuali future variazioni in diminuzione dei costi sottostanti ai prezzi;

RITENUTO ammissibile ancorare la decorrenza degli effetti della manovra alla data del 1° settembre 2022 così come richiesto da Poste Italiane, considerando che gli aumenti dei costi si sono registrati già molto prima di tale data;

TENUTO CONTO delle informazioni e dei dati acquisiti nel corso dell'istruttoria e della circostanza per cui non sono pervenuti ulteriori contributi;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. Le tariffe base degli invii a mezzo posta dei prodotti editoriali rientranti nel servizio universale, con un numero di copie a spedizione maggiore di 2.000, sono definite nella misura massima indicata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e trovano applicazione a decorrere dal 1° settembre 2022.
2. Le tariffe degli invii a mezzo posta dei prodotti editoriali rientranti nel servizio universale con un numero di copie a spedizione fino a 2.000, definite dalla delibera n. 453/18/CONS, permangono invariate.
3. Le condizioni economiche ed operative, incluse le caratteristiche di prodotto, i formati e le condizioni di accesso, dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, sono pubblicate sul sito *web* di Poste Italiane. Eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità.

---

<sup>4</sup> In particolare, "*Il tasso di inflazione attesa si attesta, in media, al 7,5 per cento tra sei mesi (da 6,4 nella precedente rilevazione), a 6,9 tra 12 mesi (da 5,6), a 5,7 tra 2 anni (da 4,8) e a 4,9 su un orizzonte compreso tra i 3 e i 5 anni (da 4,3)*", vedi anche [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2022-indagine-inflazione/09/Statistiche\\_iai\\_2022Q3.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2022-indagine-inflazione/09/Statistiche_iai_2022Q3.pdf)

La presente delibera, comprensiva dell'Allegato A, che riporta le definizioni e le condizioni economiche dei prodotti oggetto della manovra tariffaria, è notificata alla società Poste Italiane ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 21 dicembre 2022

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba